

BULLISMO E CYBERBULLISMO

NORMATIVA. Legge 13 luglio 2015 n. 107, nota come legge sulla “buona scuola”; Legge n. 71 del 2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"; nota prot. 482 del 18-02-2021; nota prot. n. 5515 del 27-10-2017. Aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021).

IL BULLISMO SCOLASTICO. Lo psicologo svedese Dan Olweus, nel libro pubblicato nel 1993, intitolato “Bullismo a scuola”, ha delineato una definizione di bullismo, individuandone tre requisiti sostanziali:

- l'intenzionalità del comportamento offensivo e aggressivo;
- la continuità temporale dello stesso;
- il rapporto “asimmetrico” tra il bullo e la vittima.

Tra le forme di manifestazione del bullismo, sono emerse:

- quella diretta, cioè la violenza fisica;
- quella indiretta, che si esplica nella violenza verbale e nella violenza psicologica, spesso preordinata ad isolare la vittima.

CYBERBULLISMO. La definizione di cyberbullismo è contenuta nel comma 1 dell'art. 1 della Legge 71/2017: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

L'evolversi del mondo virtuale e della tecnologia ha determinato, peraltro, la dematerializzazione dei rapporti interpersonali, così realizzando comunicazioni e distanza tra gli individui ed identità indefinite, come quelle dei “falsi profili”. La possibilità di agire in anonimato e l'assenza di concreti limiti spaziali, consentita dai dispositivi tecnologici, ha generato una nuova e pericolosa modalità di espressione del bullismo: il bullismo cibernetico o cyberbullismo, che si esplica attraverso i comportamenti aggressivi o violenti, tipici del bullismo, ma realizzandoli per il tramite di strumentazione informatica e telematica.

Tra gli obiettivi principali della normativa, emerge quello del contrasto al fenomeno del cyberbullismo “in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche”.

I SOGGETTI COINVOLTI. La normativa si propone di tutelare la dignità dei minori coinvolgendo varie soggettività:

- gestori di piattaforme internet e social network,
- vari Ministeri (il Ministero dell'Interno, il MIUR, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Giustizia e il Ministero dello Sviluppo Economico),
- Garante per l'infanzia e l'adolescenza,

- Garante per la protezione dei dati personali;
- i Dirigenti scolastici;
- i referenti scolastico per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo;
- tutti i docenti.

IL REFERENTE SCOLASTICO PER LE INIZIATIVE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO. Uno degli strumenti principali previsti dalla normativa del 2017 (legge n. 71, art. 4, comma III), indirizzati all'impegno contro il fenomeno in questione, in ambito scolastico, è quello di inserire presso ogni Istituto una figura di sostegno, con compiti di coordinamento delle più disparate iniziative di prevenzione e contrasto. Il referente deve essere individuato fra i docenti di ogni Istituto scolastico, e agisce nell'ambito dell'autonomia assegnatagli dalla normativa. Tale figura può avvalersi della collaborazione di forze esterne, quali polizia e carabinieri, psicologi o esperti del settore.

UN CASO CONCRETO. IL CYBERBULLISMO SULLA CHAT DI CLASSE. Il Tar Campania – Napoli (Sez. IV, Sentenza 8 novembre 2018, n. 6508) ha esaminato una vicenda in cui erano stati inviati messaggi offensivi sulla chat della classe, fuori dal contesto della scuola e, pertanto, in orario extrascolastico: ciononostante, il collegio di giudici ha considerato legittimo il provvedimento adottato dal Consiglio di classe (di una scuola secondaria di primo grado), col quale era stato attribuito ad un'alunna, al termine dell'anno scolastico conclusivo del ciclo di studio, il voto di comportamento (ex voto di condotta) di 7/10, in quanto autrice di frasi offensive nei confronti di una compagna, pubblicate sulla chat whatsapp della classe. In definitiva, irrilevante è stata la circostanza che la condotta non si fosse svolta a scuola e in orario scolastico: l'articolo 7 del DPR n. 122/2009, nel definire i parametri a cui il Consiglio di classe deve attenersi nel formulare il voto di comportamento, prende in considerazione l'atteggiamento complessivo dello studente ed il suo porsi nei rapporti interpersonali, con insegnanti e compagni.

NOTA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 23 MARZO 2021. Con la Nota 23/03/2021 il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione è intervenuto in merito alla Formazione E-learning su Piattaforma ELISA dei referenti scolastici per il bullismo e il cyberbullismo, del Team Antibullismo e Team per l'Emergenza e dei Dirigenti Scolastici, con l'obiettivo di adottare un approccio sistemico e integrato alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo

REFERENTI E TEAM PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO. Nell'ottica di un approccio sistemico, ogni Istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, è invitato a nominare (o riconfermare) fino a due docenti referenti, per sostenere le strategie di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo. Nelle suddette Linee di Orientamento, aggiornamento 2021, si suggerisce, infatti, di costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l'Emergenza) a livello scolastico e territoriale formati dal Dirigente Scolastico, dai docenti referenti, animatori digitali e da altro personale qualificato. Tali Team hanno lo scopo di coadiuvare il Dirigente Scolastico, coordinatore del Team nella propria scuola, nella definizione degli interventi di prevenzione e nella gestione delle dei casi di bullismo e cyberbullismo che si possono presentare. Il Dirigente Scolastico, anche tramite il sito web della scuola, è infatti invitato a dare ampia comunicazione dei nominativi dei referenti per il bullismo e cyberbullismo e del Team Antibullismo e Team per l'Emergenza.

DOCENTE VITTIMA DI CYBERBULLISMO. La legge 71/2017 ha individuato la scuola come entità cardine per la prevenzione del cyberbullismo, anche attraverso lo strumento dell'educazione digitale. La legge non ha introdotto un nuovo reato di cyberbullismo, bensì si è limitata a rafforzare le forme di tutela, prescrivendo l'obbligo, per ogni scuola, di nominare un referente e prevedendo una serie di strumenti nuovi (ad esempio, l'ammonimento del questore), per arginare gli effetti delle condotte già in essere.

Ciò nonostante, i numeri dei reati associati al cyberbullismo è altissimo, mentre gli ammonimenti richiesti al questore sono pochi: soltanto 30 in tutta Italia nei primi due anni di vigenza della legge. Sono in aumento anche i casi di cyberbullismo contro i docenti. Dai dati diffusi nel 2019, e relativi al 2018, i reati più frequenti, consumati attraverso le modalità del cyberbullismo, sono stati:

- diffamazione aggravata (109),
- minacce e dalle molestie (122),
- furto d'identità e sostituzioni di persona (60),
- estorsioni sessuali (43),
- diffusione di materiale pedopornografico legate al fenomeno del sexting (28 casi denunciati nei primi cinque mesi del 2019, 40 in tutto il 2018).

La cronaca degli ultimi mesi ha riportato sempre più spesso vicende di cyberbullismo che hanno visto come vittime le persone istituzionalmente preposte sul fronte preventivo e difensivo, quindi a contrastare e combattere il fenomeno, come i docenti. I bulli, privi di timore alcuno per le conseguenze a cui potrebbero andare incontro, prescelgono come bersaglio il personale scolastico, rendendolo oggetto di derisione sulle chat e sui social.

Gli strumenti di tutela dei docenti. La Legge n. 71 non contempla tutela alcuna in favore degli stessi, i quali, armati degli strumenti "tradizionali", dovranno far presente gli accadimenti, unitamente alle relative prove, sia al responsabile gerarchico (Dirigente scolastico) che al referente. Quest'ultimo, infatti, pure avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul Territorio, risulta deputato, ai sensi dell'art. 4, comma III, della Legge n. 71, a coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo. Per l'effetto saranno attivate le iniziative del caso, comprese quelle di natura disciplinare.

La querela. Quando vengono commessi reati (quali lo stalking, la minaccia, la violenza privata, la diffamazione, e via di seguito), il docente, oltre a informare gli organi della scuola, dovrà presentare una querela alle autorità competenti.

BULLISMO E CYBERBULLISMO, RESPONSABILITÀ PENALI DEI MINORENNI E RESPONSABILITÀ ANCHE PER DOCENTI E DIRIGENTI CHE NON DENUNCIANO. Responsabilità penale dei minorenni. Le conseguenze per i giovani ritenuti responsabili penalmente sono diverse a seconda dell'età:

- se il minore non ha ancora compiuto i 14 anni, non risulta imputabile penalmente, ma può essere riconosciuto socialmente pericoloso ad opera del giudice minorile. Solo in tal caso possono essere comminate delle misure di sicurezza (libertà vigilata o collocamento in comunità);
- se il minore ha già compiuto i 14 anni (ma non ancora i 18 anni) risulta imputabile, se viene dimostrata la sua capacità di intendere e di volere, pertanto sarà processabile (da parte del Tribunale dei minori) e condannabile.

Secondo la legge italiana, quindi, il minore che abbia compiuto i 14 anni di età, se reputato in grado di intendere e di volere, è responsabile per le condotte aventi rilevanza penale, come quelle che possono manifestarsi nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo. L'effetto, oltre all'eventuale condanna penale, è anche la sanzione a cui il minore può essere sottoposto (ad esempio, la permanenza in casa).

Nei confronti di chi ha un'età inferiore ai 14 anni, e commette fatti che integrano reato, si possono applicare le misure di sicurezza, quali il collocamento in una casa di rieducazione o l'affidamento al servizio sociale minorile;

Il minore che ha posto in essere atti di bullismo, cyberbullismo, oppure gli sia stata riscontrata qualche dipendenza da internet, può essere sottoposto a una terapia sanitaria, preordinata alla cura delle patologie legate dall'incapacità di gestire l'impiego della rete e degli strumenti tecnologici.

AMMONIMENTO DEL QUESTORE. La Legge n. 71 prevede che, fin quando non venga presentata querela o denuncia dalla vittima, il questore possa convocare il responsabile della condotta illecita, purché abbia già compiuto a 14 anni, commessa nei confronti di altro minore, e ammonirlo oralmente, invitandolo a rispettare la legge. Il tutto, in presenza di un genitore o di chi ne faccia le veci, e gli effetti dell'ammonimento, in ogni caso, cessano con il compimento della maggiore età.

Il curriculum scolastico può essere segnato dalla circostanza di essere stati ritenuti responsabili di atti di bullismo: per il Tar di Napoli (Sezione IV, sentenza 6508 dell'8 novembre 2018) è legittimo il 7 in condotta comminato all'alunna che aveva utilizzato parole offensive nella chat WhatsApp di classe, anche fuori dalle aule e degli orari della scuola, in quanto l'articolo 7 del DPR 509/2009 statuisce che la valutazione del comportamento degli alunni si valuta anche dal "rispetto dei diritti altrui e dalle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare".

LA RESPONSABILITÀ CIVILE. A rispondere civilmente delle conseguenze degli atti posti in essere dagli studenti, sono due categorie di soggetti:

- i genitori, per inosservanza degli obblighi elencati all'art. 147 c.c. L'art. 2048 c.c. pone una presunzione di responsabilità sui genitori, che può essere superata fornendo la prova di non aver potuto impedire l'evento. Il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta (decreto 11 settembre 2018), ha affermato che la condotta di bullismo può rendere necessario l'accertamento delle capacità educative e di controllo dei genitori, in quanto sugli stessi incombe l'obbligo di "vigilare sulla effettiva assimilazione dell'educazione impartita e dei valori trasmessi";
- la scuola per omessa vigilanza per ciò che accade allo studente nel corso dell'orario scolastico, qualora il fatto risultasse prevedibile, ed evitabile, secondo l'ordinaria diligenza. Va inoltre evidenziato che con l'entrata in vigore della legge n. 71, risulta necessario attivare specifici percorsi formativi sulla tematica del cyberbullismo.

Le linee guida del Miur del 27 ottobre 2017 statuiscono che "Le misure di intervento immediato che i dirigenti scolastici sono chiamati a effettuare, qualora vengano a conoscenza di episodi di cyberbullismo, dovranno essere integrate e previste nei Regolamenti di Istituto e nei Patti di Corresponsabilità, al fine di meglio regolamentare l'insieme dei provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura

educativa e di prevenzione. Sarà cura del dirigente assicurare la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata sul sito web della scuola (...). Il comma 1 dell'art. 5 della legge n. 71 prevede che il dirigente scolastico, "salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, (...) che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo". Le stesse linee guida recitano: "Ai docenti referenti, così come ai dirigenti scolastici, non sono quindi attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l'elaborazione di un modello di policy d'istituto". Quindi, parimenti alle ulteriori responsabilità che interessano la funzione, anche in questo caso il dirigente scolastico può rispondere per "culpa in organizzando", e più specificamente per non aver predisposto le misure organizzative atte a garantire la sicurezza dell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. Per farla valere, sulla vittima incombe l'onere di dimostrare:

- il danno subito;
- il nesso causale tra il danno e la condotta omissiva del dirigente;
- la carenza o inidoneità delle misure organizzative adottate per assicurare la disciplina degli alunni.

Inoltre, l'istituto scolastico, se condannato, potrà in seguito rivalersi nei confronti dell'insegnante che, per disculparsi, dovrà dimostrare:

- che il fatto si è verificato per caso fortuito,
- che il fatto non era prevedibile,
- di aver posto in essere tutto il possibile per evitarlo.

L'OBBLIGO DI DENUNCIA. Come più volte rimarcato anche dalle pronunce dei giudici:

- l'insegnante di una scuola pubblica o paritaria è un pubblico ufficiale anche fuori dall'orario scolastico;
- il collaboratore scolastico è un incaricato di un pubblico servizio, sul quale incombono precisi obblighi di vigilanza.

La conseguenza è che tali soggettività hanno l'obbligo di denunciare, alle autorità competenti, i fatti di cui siano venuti a conoscenza e che costituiscono "reati" procedibili d'ufficio (violenza privata, rapina, furto aggravato, estorsione, e via di seguito). La mancata attivazione, da parte di questi soggetti, comporta la possibilità che nei loro confronti sia aperto un processo penale, che potrebbe sfociare nella condanna per il reato, rispettivamente, di:

- "omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale",
- ovvero di "omessa denuncia di un incaricato di pubblico servizio".

Quanto esposto, limitatamente ai dirigenti scolastici, trova conferma nel comma 1 dell'art. 5 della legge n. 71: "salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, (...) che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo". Per cui, se l'atto di cyberbullismo integra un reato, il dirigente dovrà informare l'autorità giudiziaria.

LA PIATTAFORMA ELISA. Da ottobre 2018 il Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con l'Università di Firenze, ha attivato la Piattaforma ELISA, un percorso di formazione ELearning (www.piattaformaelisa.it; richiesta di informazioni – help desk dedicato: supporto@piattaformaelisa.it) dedicato primariamente ai docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo definiti in base alle indicazioni dalla legge 71/2017, in accordo con quanto previsto dal Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019. Al fine di potenziare la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo in un'ottica sistemica e integrata, per l'a.s. 2020/2021 è possibile partecipare ai corsi dedicati per:

- docenti nominati (o riconfermati) come referenti per il bullismo e cyberbullismo a livello dell'Istituto scolastico (2 docenti)
- membri del Team Antibullismo/Team per l'Emergenza, attivato all'interno dell'Istituto scolastico (fino ad un massimo di altre 5 figure), nominati dal Dirigente Scolastico
- referenti regionali e di ambito per il bullismo e il cyberbullismo
- Dirigenti Scolastici/Collaboratori Vicari del Dirigente Scolastico.

PERCORSO FORMATIVO E-LEARNING DI PIATTAFORMA ELISA RIVOLTO AI DOCENTI REFERENTI, AI COMPONENTI DEL TEAM ANTIBULLISMO/TEAM PER L'EMERGENZA DELLA SCUOLA, AI REFERENTI REGIONALI E DI AMBITO. I contenuti del percorso di formazione vanno dalla definizione e caratteristiche del bullismo e del cyberbullismo, alle azioni per prevenire e intervenire efficacemente su tali fenomeni. Il percorso base di formazione è costituito da 4 corsi progressivi per un totale di 25 ore formative (www.piattaformaelisa.it/piattaforma-e-learning/):

- CORSO 1 "Bullismo e cyberbullismo: conoscenza, valutazione e indicazioni per la prevenzione" (8 ore);
- CORSO 2 "Percorsi di prevenzione universale" (7 ore);
- CORSO 3 "Cyberbullismo: gli aspetti giuridici" (3 ore);
- CORSO 4 "Percorsi di Prevenzione Indicata" (7 ore);
- dall'a.s. 2019/20 è attivo un ulteriore corso di approfondimento (CORSO 5 "Bullismo basato sul pregiudizio" 4 ore) a cui possono iscriversi coloro che hanno terminato il percorso base.

Ciascuno corso è suddiviso in più moduli: a partire da una video lezione introduttiva vengono offerti strumenti operativi scaricabili e utilizzabili a scuola, approfondimenti, esercitazioni pratiche e questionari finali per un'autovalutazione. Alla conclusione dei corsi viene fornita al docente l'attestazione relativa alle ore di formazione effettuate su Piattaforma ELISA.

ISCRIZIONI DOCENTI - A CHI È RIVOLTO IL PERCORSO FORMATIVO. Il percorso formativo è rivolto ai due docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo e ai membri del Team Antibullismo/Team per l'Emergenza (fino ad un massimo di 5 figure), individuati dal Dirigente Scolastico.

L'iscrizione dei docenti referenti e i docenti membri del Team Antibullismo/Team per l'Emergenza alla formazione e-learning di Piattaforma ELISA avviene attraverso l'invio all'indirizzo mail info@piattaformaelisa.it del modulo di iscrizione (scaricabile al seguente link www.piattaformaelisa.it/elearning/login/index.php), compilato e firmato dal Dirigente Scolastico. In attesa della convalida del modulo, i docenti referenti e i docenti membri del Team Antibullismo devono provvedere in parallelo alla creazione del proprio account su Piattaforma ELISA

(www.piattaformaelisa.it/elearning/admin/tool/policy/index.php): una volta accettata la richiesta i docenti riceveranno conferma sull'email istituzionale indicata nel modulo (es. nome.cognome@posta.istruzione.it) e troveranno abilitato il corso all'accesso su Piattaforma Elisa. E' possibile iscriversi solo tramite email personale istituzionale (es. nome.cognome@posta.istruzione.it) per quanto riguarda i docenti delle scuole statali. Nella stessa pagina (www.piattaformaelisa.it/elearning/login/index.php) è scaricabile la modulistica specifica per le scuole paritarie.

Qualora fossero nominati come membri del Team Antibullismo/Team dell'Emergenza figure professionali non in possesso dell'email istituzionale (es. psicologo, pedagogo etc.), è possibile fare apposita richiesta da parte del Dirigente Scolastico inviando specifico modulo scaricabile allo stesso link (www.piattaformaelisa.it/elearning/login/index.php) a info@piattaformaelisa.it. Dopo la convalida della richiesta, il componente del Team riceverà una mail di conferma di creazione dell'account da parte dello Staff di Piattaforma ELISA e potrà accedere ai corsi (per questa categoria non è necessario creare l'account che viene creato automaticamente dallo staff di Piattaforma Elisa che provvede a inviare via email le credenziali).

I referenti regionali e di ambito dell'USR possono richiedere l'iscrizione compilando lo specifico modulo (scaricabile al seguente link www.piattaformaelisa.it/elearning/login/index.php) a firma del Referente Regionale per il bullismo e il cyberbullismo, inviandolo all'indirizzo mail info@piattaformaelisa.it. In attesa della convalida del modulo, i referenti degli ambiti territoriali devono provvedere in parallelo alla creazione del proprio account su Piattaforma ELISA (www.piattaformaelisa.it/elearning/admin/tool/policy/index.php): una volta accettata la richiesta riceveranno conferma sull'email istituzionale indicata nel modulo (es. nome.cognome@posta.istruzione.it) e troveranno abilitato il corso all'accesso su Piattaforma Elisa.

PERCORSO FORMATIVO E-LEARNING BREVE DI PIATTAFORMA ELISA RIVOLTO AI DIRIGENTI SCOLASTICI. Il nuovo percorso formativo di Piattaforma ELISA - CORSO 6 "Formazione elearning per Dirigenti Scolastici: prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo nel contesto scolastico", della durata di 5 ore, è rivolto a tutti i Dirigenti degli Istituti scolastici del territorio italiano. Il corso è pensato per accompagnare e supportare il Dirigente Scolastico nella definizione e nella progettazione di una scuola attenta alla prevenzione e al contrasto di bullismo e cyberbullismo, in un'ottica sistemica e integrata, che coinvolga attivamente l'intera comunità scolastica. Il percorso, dopo una breve introduzione sui fenomeni (MODULO 1 - Bullismo e cyberbullismo nel contesto scolastico) si focalizza sulle normative e procedure in tema di bullismo e cyberbullismo (MODULO 2) e sulla definizione di una ampia politica antibullismo all'interno della scuola (MODULO 3 - Politiche per la prevenzione a scuola; MODULO 4 - Il ruolo del Dirigente Scolastico nella prevenzione universale; MODULO 5 - Il ruolo del Dirigente Scolastico nella prevenzione indicata), dando strumenti operativi per lavorare efficacemente nel contesto scolastico, in collaborazione con i docenti referenti e i Team Antibullismo/Team per l'Emergenza. Il corso è rivolto ai Dirigenti Scolastici e ai rispettivi Coadiutori. Ogni Dirigente Scolastico e i suoi Coadiutori, all'uopo individuati, potranno richiedere l'iscrizione attraverso l'invio all'indirizzo mail

ds@piattaformaelisa.it del modulo di iscrizione (scaricabile al link www.piattaformaelisa.it/elearning/login/index.php). A seguito della convalida del modulo da parte dello Staff di Piattaforma ELISA, verrà inviata una mail di conferma con le credenziali di accesso e sarà possibile accedere direttamente al percorso formativo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'help desk dedicato supporto@piattaformaelisa.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. STRUMENTI E DOCUMENTI PER LA GESTIONE DEI FENOMENI DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO. LA PIATTAFORMA REGIONALE E LE RETI DI SCOPO PROVINCIALI. Nella piattaforma regionale dedicata anche ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo <https://www.cyberbullismolombardia.it/> possono essere consultati materiali, documenti, progetti e dispositivi organizzativi e didattici, utili per affrontare a scuola il tema in oggetto - in particolare nella sezione dedicata alle diverse edizioni di Hackathon sulla sicurezza in rete organizzati in Lombardia, e rintracciate iniziative di rilevanza provinciale e regionale.

Le scuole hanno a disposizione, nella piattaforma regionale, una sezione riservata nella quale pubblicare le iniziative dell'istituto, con l'opportunità, nel contempo, di intercettare le proposte di altre scuole e di aggiornare il nominativo del referente d'istituto del bullismo e del cyberbullismo. Per le indicazioni operative relative alla sezione riservata, si rimanda alla nota dello scrivente Ufficio consultabile al seguente link <https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20200114prot584/>

Per avere informazioni dettagliate non solo in merito alle eventuali attività in programma nella provincia di riferimento relative al Safer Internet Day, ma anche nell'ottica della condivisione di strutturate proposte formative e per rafforzare i Patti educativi di comunità, si rimanda ai siti web delle scuole polo delle 13 reti di scopo provinciali dedicate al bullismo e cyberbullismo, costituite nel 2021.

Informazioni sulle azioni, i progetti e le attività formative ministeriali e regionali in essere sono consultabili nella sezione dedicata al bullismo/cyberbullismo sul sito dell'USR Lombardia:

[https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/argomento/progetti - ed - eventi/bullismo - e - cyberbullismo/](https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/argomento/progetti-ed-eventi/bullismo-e-cyberbullismo/)

Si segnalano, inoltre, tra le iniziative, a livello nazionale, per il Safer Internet Day, quelle promosse dal Progetto Generazione connesse - Safer Internet Center Italy, diffuse con nota del MI prot. n. 271 del 01.02.2022 e consultabili al link <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2022/02/08/sid-safer-internet-day-2022/>, e dalla Polizia di Stato, consultabili sul sito www.poliziadistato.it/ sul sito [#cuoriconnessi](https://www.instagram.com/cuoriconnessi/).